

Deliberazione della Giunta Regionale 9 aprile 2021, n. 17-3076

**Reg. UE 1305/2013. Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Disposizioni per attivare, per l'anno 2021, per la Misura 10, Sottomisura 10.1 e per la Misura 11, bandi condizionati all'approvazione della modifica al PSR 2014-2020 da parte della Commissione Europea relativamente al periodo di prolungamento del PSR nel biennio 2021-2022 di cui al Reg. UE 2220/2020.**

A relazione dell'Assessore Protopapa:

Premesso che:

il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 reca disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), nell'ambito della politica agricola comune, definisce gli obiettivi e le priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale e delinea il contesto strategico e le misure da adottare per attuare la politica di sviluppo rurale;

in particolare l'articolo 28 "Pagamenti agro-climatico-ambientali" con i paragrafi 1-8 del reg. (UE)1305/2013, che corrispondono alla sottomisura 10.1 *Pagamenti per impegni agro-climatico-ambientali*, prevede impegni giuridici aventi durata almeno quinquennale con pagamenti per i beneficiari a cadenza annuale e il cui sostegno è limitato ai massimali dell'Allegato II del medesimo regolamento, con la possibilità di deroga in casi giustificati;

in particolare l'articolo 29 "Agricoltura biologica" del reg. (UE)1305/2013 prevede impegni aventi durata quinquennale con pagamenti per i beneficiari a cadenza annuale e il cui sostegno è limitato ai massimali dell'Allegato II del medesimo regolamento;

il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 disciplina il finanziamento, la gestione ed il monitoraggio della politica agricola comune ed abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;

il regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione del 11 marzo 2014 integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;

il regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione del 11 marzo 2014 integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie;

il regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 reca modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 e in particolare l'Allegato I - Parte I, disciplina l'articolazione del contenuto dei programmi di sviluppo rurale (PSR);

il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 reca modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

in particolare l'art. 17 del reg. (UE) 809/2014 dispone l'obbligo di gestire in forma grafica le domande di aiuto cofinanziate dalla UE, al fine di identificare tutte le parcelle agricole e/o le superfici non agricole dell'azienda, attraverso strumenti geospaziali;

il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 reca norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;

il regolamento (UE) n. 641/2014 della Commissione del 16 giugno 2014 reca modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune;

il regolamento (UE) n. 2393/2017 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2017 modifica i regg. (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR, (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della PAC, (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla PAC, (UE) n. 1308/2013 e (UE) n. 652/2014.

Premesso, inoltre, che il regolamento (UE) n. 2220/2020 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 «che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n.1305/2013, (UE) n.1306/2013 e (UE) n.1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l'applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento (UE) n.1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022» prevede all'articolo 1 che i programmi sostenuti dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) siano prorogati fino al 31 dicembre 2022 e che per ottenere tale proroga sia necessario presentare una richiesta di modifica dei programmi di sviluppo rurale per tale periodo transitorio.

Richiamato che:

i regolamenti UE sopra citati prevedono che il sostegno allo sviluppo rurale per il periodo di programmazione 2014-2020 sia attuato attraverso appositi Programmi di Sviluppo Rurale (PSR), disciplinandone altresì l'articolazione del contenuto;

il Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 del Piemonte, approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2015) 7456 del 28.10.2015, è stato adottato dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 29-2396 del 9.11.2015 ed è stato, in ultimo, a seguito di modifiche, approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2020)7883 del 6 novembre 2020 recepita con D.G.R. n. 23-2324 del 20 novembre 2020;

la Misura 10 "Pagamenti agro-climatico-ambientali", sottomisura 10.1.1 *Pagamenti per impegni agro-climatico-ambientali* del PSR 2014-2020 del Piemonte comprende le seguenti operazioni (in taluni casi suddivise in azioni):

10.1.1 "Produzione integrata";

10.1.2 "Interventi a favore della biodiversità nelle risaie";

10.1.3 "Tecniche di agricoltura conservativa", composta dalle azioni:

10.1.3.1 Introduzione delle tecniche di minima lavorazione,

10.1.3.2 Introduzione delle tecniche di semina su sodo ,

10.1.3.3 Apporto di matrici organiche in sostituzione della concimazione minerale,

10.1.4 "Sistemi colturali ecocompatibili", composta dalle azioni:

10.1.4.1 Conversione di seminativi in foraggiere permanenti,

10.1.4.2 Diversificazione colturale in aziende maidicole,

10.1.4.3 Inerbimenti multifunzionali ai bordi di seminativi.

10.1.5 "Tecniche per la riduzione delle emissioni di ammoniaca e gas serra in atmosfera composta dalle azioni:

10.1.5.1 Distribuzione di effluenti con interrimento immediato,

- 10.1.5.2 Distribuzione di effluenti sottocotico o rasoterra in bande,
- 10.1.6 “Difesa del bestiame dalla predazione da canidi sui pascoli collinari e montani”;
- 10.1.7 “Gestione di elementi naturaliformi dell’agroecosistema”, composta dalle azioni:
  - 10.1.7.1 Gestione di formazioni vegetali e aree umide,
  - 10.1.7.2 Coltivazioni a perdere per la fauna selvatica,
  - 10.1.7.3 Gestione di fasce inerbite ai margini dei campi,
- 10.1.8 “Allevamento di razze autoctone minacciate di abbandono”;
- 10.1.9 “Gestione eco-sostenibile dei pascoli”;

la Misura 11 “Agricoltura biologica” è articolata nelle seguenti operazioni:

- 11.1.1 Conversione agli impegni dell’agricoltura biologica;
- 11.2.1 Mantenimento degli impegni dell’agricoltura biologica.

Dato atto che la Misura 10, sottomisura 10.1, e la Misura 11 sono state attuate nel periodo 2014-2020 secondo le seguenti disposizioni:

la D.G.R. n. 29-1516 del 3 giugno 2015 e s.m.i. ha stabilito la presentazione condizionata di nuovi impegni per l’azione 214.1 “Applicazione delle tecniche di produzione integrata” e per l’azione 214.2 “Applicazione delle tecniche di produzione biologica” del PSR 2007-2013 con la clausola di adeguamento (par. 2 dell’art. 14 del reg. (UE) 807/2014) obbligatorio nel 2016 agli impegni e alle prescrizioni della Misura 10 “Pagamenti agro-climatico-ambientali”, operazione analoga “produzione integrata” o alla Misura 11 “Agricoltura biologica” del PSR 2014-2020;

in occasione della presentazione delle domande di pagamento del 2016 la DD n. 205 del 28/04/2016 ha definito, per le domande presentate nel 2015 ai sensi della Azione 214.1 e 214.2 e risultate ammissibili a finanziamento, le modalità di adeguamento (par. 2 dell’art. 14 del Reg. UE 807/2014) verso gli impegni del PSR 2014-2020;

la D.G.R. 29 marzo 2016, n. 21-3089 e s.m.i. avente per oggetto “Regolamento (UE) 1305/2013 e s.m.i.: sostegno allo sviluppo rurale mediante il fondo FEASR. Campagna 2016: presentazione di nuovi impegni giuridici (domande di sostegno e di pagamento) ai sensi della Misura 10 “Pagamenti agro-climatico-ambientali” e della Misura 11 “Agricoltura biologica” del PSR 2014-2020”;

la D.G.R. 27 marzo 2017, n. 14-4814 avente per oggetto “Regolamento (UE) 1305/2013 e s.m.i. e PSR del Piemonte 2014-2020: sostegno allo sviluppo rurale mediante il fondo FEASR. Campagna 2017: presentazione di nuovi impegni giuridici (domande di sostegno e di pagamento) ai sensi della Misura 10 “Pagamenti agro-climatico-ambientali”, Operazioni 10.1.4, 10.1.6, 10.1.7 e 10.1.8”;

la D.G.R. 13 aprile 2018, n. 13-6737 e s.m.i. avente per oggetto “Regolamento (UE) 1305/2013 e s.m.i. e PSR del Piemonte 2014-2020: sostegno allo sviluppo rurale mediante il fondo FEASR. Campagna 2018: presentazione di nuovi impegni giuridici (domande di sostegno) ai sensi della Misura 10 “Pagamenti agro-climatico-ambientali”, Operazioni 10.1.2, 10.1.3, 10.1.4, 10.1.6, 10.1.7, 10.1.8, 10.1.9”;

la D.G.R. 13 aprile 2018 n. 14-6738 del 13.04.2018 avente per oggetto “Regolamento (UE) 1305/2013 e s.m.i. e PSR del Piemonte 2014-2020: sostegno allo sviluppo rurale mediante il fondo FEASR. Campagna 2018: presentazione di nuovi impegni giuridici (domande di sostegno) ai sensi della misura 11 “Agricoltura biologica”, operazione 11.2.1 del PSR 2014-2020”;

la D.G.R. 12 aprile 2019, n. 34-8759 avente per oggetto "Regolamento (UE) 1305/2013 e s.m.i. e PSR del Piemonte 2014-2020: sostegno allo sviluppo rurale mediante il fondo FEASR. Campagna 2019: presentazione di nuovi impegni giuridici (domande di sostegno) ai sensi della Misura 10 “Pagamenti agro-climatico-ambientali”, operazioni 10.1.4, 10.1.6, 10.1.7, 10.1.8”;

la D.G.R. 30 aprile 2020 n. 17-1296 avente per oggetto “Regolamento (UE) 1305/2013 e s.m.i. PSR del Piemonte 2014-2020. Disposizioni sull’adeguamento tramite prolungamento degli impegni pluriennali con scadenza nel 2019, relativamente alla Misura 10.1 Pagamenti agro-climatico-ambientali, Operazione 10.1.1 (Produzione integrata) ed alla Misura 11 Agricoltura biologica, Operazioni 11.1.1 e 11.2.1”;

la D.G.R. 8 maggio 2020 n. 20-1339, avente per oggetto “Regolamento (UE) 1305/2013 e s.m.i. e PSR del Piemonte 2014-2020: sostegno allo sviluppo rurale mediante il fondo FEASR. Campagna 2020: presentazione di nuovi impegni giuridici (domande di sostegno) ai sensi della misura 10 “Pagamenti agro-climatico-ambientali”, operazioni 10.1.4 e 10.1.7”.

Dato atto, inoltre, che, come da verifiche della Direzione Agricoltura e Cibo:

- gli impegni quinquennali assunti nel 2015 ai sensi dell’Azione 214.1 “Applicazione delle tecniche di produzione integrata” e dell’azione 214.2 “Applicazione delle tecniche di produzione biologica” del PSR 2007-2013 e successivamente adeguati nel 2016 ai sensi delle Misure 10 e 11 del PSR 2014-2020 avendo scadenza nel 2019 sono stati prorogati di un anno con la D.G.R. 30 aprile 2020 n. 17-1296 sopra citata;
- gli impegni quinquennali assunti nel 2016 ai sensi della D.G.R. 29 marzo 2016, n. 21-3089 per le operazioni della Misura 10 e della Misura 11 risultano scaduti nel 2020;
- le risorse finanziarie assegnate alle varie operazioni risultano impegnate, e in parte destinate agli impegni ancora in corso;
- la maggior parte degli impegni assunti ai sensi delle Misure 10 e 11 sono giunti a termine alla fine del 2020 per cui si pone il problema di proseguire l’applicazione di questi interventi nel periodo di prolungamento definito dal Reg UE 2220/2020 in modo da mantenere e se possibile incrementare i benefici ambientali ottenuti dalla loro applicazione;
- il Reg UE 2220/2021, che prolunga per il biennio 2021-2022 la validità del PSR 2014-2020, per le Misure 10 e 11, che fanno riferimento rispettivamente agli art 28 e 29 del Reg UE 1305/2013, prevede la possibilità di gestire gli interventi nel periodo di prolungamento tramite proroghe annuali o tramite nuovi impegni con durata da 1 a tre anni, riconoscendo inoltre la possibilità di allungare la durata in casi particolari richiesti dalla natura stessa degli impegni specifici;
- in riferimento a quanto sopra per ogni operazione, è stata valutata l’opzione più favorevole, tenendo in considerazione la natura degli impegni e la ridotta durata degli stessi nel periodo di prolungamento nonché le possibili evoluzioni della futura PAC, scegliendo la proroga dove era meglio favorire la continuità di applicazione sulle stesse superfici degli impegni assunti, mentre l’opzione del nuovo bando è stata adottata dove risulta opportuno estendere, visti gli effetti positivi sull’ambiente anche con applicazioni di periodi più brevi degli usuali, l’impegno agroambientale anche a nuovi beneficiari.

Dato atto, pertanto, che, nelle more dell’approvazione della modifica del PSR 2014-2020 della Regione Piemonte sulla base del suddetto Reg. UE n.2220/2020, è opportuno prevedere per il periodo di prolungamento:

- per le Operazioni 10.1.1 Produzione Integrata, 10.1.3 Azione 1 Introduzione delle tecniche di minima lavorazione, 10.1.4 Azione 1 Conversione seminativi in foraggere permanenti e 10.1.7 Gestione di elementi naturaliformi dell’agroecosistema Azioni 2 e 3, la proroga annuale degli impegni scaduti nel 2020 replicabile per il 2021 e per il 2022 sulla base di valutazioni legate al fatto che i benefici ambientali si cumulano con l’applicazione prolungata;
- per le Operazioni 10.1.2 Interventi a favore della biodiversità nelle risaie, 10.1.3 Tecniche di agricoltura conservativa Azioni 2 e 3, 10.1.4 Sistemi colturali ecompatibili Azione 3, 10.1.5 Tecniche per la riduzione delle emissioni di ammoniaca e gas serra in atmosfera, 10.1.6 Difesa del bestiame dalla predazione da canidi sui pascoli collinari e montani, 10.1.7 Gestione di elementi naturaliformi dell’agroecosistema Azione 2 e 3, 10.1.8 Allevamento di razze autoctone minacciate di abbandono e 10.1.9 Gestione eco-sostenibile dei pascoli, l’apertura di bandi con impegno di durata triennale per favorire l’accesso a queste operazioni, unitamente ai beneficiari con impegno terminato, anche di aziende nuove con l’obiettivo di estenderne l’applicazione;
- per le Operazioni 10.1.4 Azione 1 e 10.1.7 azione 1 l’apertura a nuovi beneficiari tramite bandi con impegno di durata rispettivamente di 5 e 10 anni, vista la natura delle azioni

specifiche, avvalendosi della deroga, prevista dall'art.7 comma 2 del Reg. UE 2220/20, che permette di superare il periodo massimo (da 1 a 3 anni) indicato dallo stesso regolamento per i nuovi impegni presi a partire dal 2021, se ne è debitamente giustificata la valenza ed efficacia ambientale;

- per l'Operazione 10.1.1, l'apertura di un bando con impegno di durata triennale riservato a giovani insediati ai sensi della Misura 6 Operazione 6.1 e che non hanno mai aderito a questa operazione, bando per il quale è necessaria specifica modifica del PSR, oggetto di approfondita valutazione attualmente in corso da parte della Commissione Europea;
- per le Operazioni della Misura 10 sottomisura 10.1, proroga annuale per gli impegni attualmente in corso e che terminano alla fine del 2021;
- in merito alla Misura 11 Agricoltura biologica, l'apertura di un bando con impegno triennale sia per l'Operazione 11.1.1 Conversione agli impegni dell'agricoltura biologica che per l'Operazione 11.2.1 Mantenimento degli impegni dell'agricoltura biologica con l'obiettivo di contribuire a promuovere ulteriormente l'adesione a queste specifiche tecniche produttive, oltre a garantire la proroga per gli impegni attualmente in corso e che terminano alla fine del 2021.

Dato atto, inoltre, che, in relazione a quanto sopra riportato, occorre procedere urgentemente per il 2021 nel disporre:

la proroga di un anno per gli impegni dei beneficiari riferiti alle Operazioni 10.1.1, 10.1.3 Azione 1, 10.1.4 Azione 1, 10.1.7 Azione 2 e 3 che hanno avuto termine l'11/11/2020;

l'attivazione di bandi con impegno triennale per le Operazioni 10.1.2, 10.1.3 Azioni 2 e 3, 10.1.4 Azione 3, 10.1.5, 10.1.6, 10.1.7 Azione 2 e 3, 10.1.8 e 10.1.9;

l'attivazione di bando relativo all'Operazione 10.1.4 azione 1, aperto a nuovi beneficiari, con impegno di durata 5 anni, e di un bando relativo all'Operazione 10.1.7 Azione 1, aperto a nuovi beneficiari, con impegno di durata 10 anni, avvalendosi della deroga, prevista dall'art.7 comma 2 del Reg.UE 2220/20, che permette di superare il periodo massimo (da 1 a 3 anni) indicato dallo stesso regolamento per i nuovi impegni presi a partire dal 2021, se ne è debitamente giustificata la valenza ed efficacia ambientale;

l'attivazione di un bando con impegno di durata triennale per l'Operazione 10.1.1 riservato a giovani insediati ai sensi della Misura 6 Operazione 6.1 e che non hanno mai aderito a questa operazione, bando la cui fattibilità è legata ad una specifica modifica del PSR oggetto di valutazione da parte della Commissione Europea;

l'attivazione di nuovi bandi con impegno triennale per le Operazioni 11.1.1 Conversione all'agricoltura biologica e 11.2.1 Mantenimento dell'agricoltura biologica.

Dato atto, altresì, che:

- l'adesione alla proroga annuale è volontaria per i beneficiari che hanno concluso in data 11/11/2020 gli impegni relativi alle Operazioni 10.1.1, 10.1.3 Azione 1, 10.1.4 e 10.1.7;
- i beneficiari delle operazioni 10.1.1, 10.1.3 Azione 1, 10.1.4 Azione 1 e 10.1.7 che intendono volontariamente aderire alla proroga di un anno degli impegni, devono comunque rispettare tutti gli impegni, i vincoli e gli obblighi già sottoscritti con la domanda di impegno iniziale e gli aggiornamenti successivi;
- relativamente all'operazione 10.1.7 gli impegni assunti nel 2016 ai sensi dell'Azione 1 essendo di durata decennale proseguono senza interruzione e senza necessità di proroga.

Preso atto dei ritardi, a livello nazionale, nella predisposizione del piano di riparto delle risorse finanziarie destinate ad ogni Stato Membro dall'allegato I del regolamento (UE) n. 2220/2020, da assegnare alle singole regioni per il biennio 2021-2022, che stanno comportando a cascata uno slittamento dell'invio ufficiale delle modifiche del PSR 2014-2020 della Regione Piemonte alla Commissione UE.

Ritenuto necessario ed urgente, al fine di consentire agli agricoltori di poter presentare le domande di sostegno/pagamento per l'anno 2021, stabilire di avviare i bandi di proroga e di nuovo

impegno, come sopra individuati, nelle more dell'assegnazione delle risorse finanziarie alle singole regioni per il biennio 2021-2022 di cui al regolamento (UE) n. 2220/2020, disponendo che:

l'erogazione degli aiuti previsti dal presente provvedimento è subordinata all'approvazione della redigenda proposta di modifica al PSR 2014-2020 da parte della Commissione Europea e all'assegnazione delle relative risorse finanziarie per la Regione Piemonte sulla base del riparto, in corso di predisposizione a livello nazionale e nel rispetto dei nuovi criteri di selezione, da sottoporre all'esame dal Comitato di Sorveglianza del PSR;

la durata degli impegni per le domande di sostegno (iniziali) definita pari a 5 anni per l'operazione 10.1.4 Azione 1 e pari a 10 anni per l'Operazione 10.1.07 è subordinata all'approvazione della proposta di modifica al PSR 2014-2020;

l'attivazione del bando con impegno di durata triennale per l'Operazione 10.1.1 riservato a giovani insediati ai sensi della Misura 6 Operazione 6.1 è subordinata all'approvazione della specifica proposta di modifica al PSR 2014-2020;

i richiedenti dovranno dichiarare in modo esplicito di non avere in alcuna sede nulla da rivendicare nei confronti della Regione Piemonte, dell'Organismo pagatore regionale (ARPEA), dello Stato e della Commissione europea in caso di impossibilità di pagamento degli aiuti per mancata assegnazione delle risorse finanziarie per il Programma di Sviluppo Rurale per il periodo di transizione 2021-2022 o per mancata approvazione della relativa modifica del Programma 2014-2020.

Ritenuto, pertanto, di demandare alla Direzione Agricoltura e Cibo, in qualità di Autorità di Gestione del PSR 2014-2020, l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l'attuazione della presente deliberazione.

Dato atto che la gestione dei flussi finanziari del PSR è effettuata, dal punto di vista operativo, dall'Organismo pagatore regionale ARPEA e che, ai sensi della Delibera CIPE n.10/2015, gli aiuti sono co-finanziati con i fondi provenienti da tre fonti separate, secondo il seguente schema:

- la quota Comunitaria a carico del FEASR (pari al 43,12% del totale delle risorse finanziarie che verranno assegnate alla Regione Piemonte per gli anni 2021-2022) viene versata direttamente dalla UE all'Organismo pagatore regionale;
- la quota Nazionale e Regionale (pari al 56,88% del totale delle risorse finanziarie che verranno assegnate alla Regione Piemonte per gli anni 2021-2022) è suddivisa per il 70% a carico dello Stato (pari al 39,82% del totale delle risorse finanziarie che verranno assegnate alla Regione Piemonte per gli anni 2021-2022) che la versa direttamente all'Organismo pagatore regionale e per il 30% a carico della Regione Piemonte (pari al 17,06% del totale delle risorse finanziarie che verranno assegnate alla Regione Piemonte per gli anni 2021-2022) che, in relazione alle risorse finanziarie stanziare in competenza sul capitolo di spesa 262963 (Missione 16 - Programma 1601) del bilancio gestionale della Regione Piemonte, vengono impegnate e liquidate all'ARPEA con determinazione dirigenziale dalla Direzione Agricoltura e cibo e successivamente trasferite all'Organismo pagatore regionale.

Dato atto che l'importo massimo complessivo delle risorse finanziarie a bando disposto dal presente provvedimento, tenuto conto da un lato della necessità di coprire i fabbisogni complessivi richiesti dai nuovi bandi con impegno pluriennale e dall'altro dei fabbisogni necessari a coprire l'espletamento della proroga annuale, a valere sulle future disponibilità finanziarie assegnate al PSR 2014-2020 della Regione Piemonte per gli anni 2021-2022 è pari a 125.000.000,00 euro, a cui corrisponde la quota regionale del 17,064% di cofinanziamento pari a 21.330.000,00 euro.

Visto il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42".

Dato atto che l'unico onere a carico del bilancio gestionale regionale è pari ad euro 21.330.000,00 quale quota di cofinanziamento regionale che trova copertura finanziaria con

l'impegno n. 2021/4739 di euro 26.301.422,05 assunto sul capitolo di spesa 262963/2021 (Missione 16 - Programma 1601) del bilancio gestionale della Regione Piemonte 2021-2023 – annualità 2021 – che presenta una totale disponibilità finanziaria.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016.

Tutto ciò premesso;

la Giunta Regionale, a voti unanimi espressi ai sensi di legge,

*delibera*

di stabilire, nelle more dell'approvazione della modifica al PSR 2014-2020 della Regione Piemonte relativa al periodo di prolungamento del PSR nel biennio 2021-2022 come definito dal Reg UE 2220/2020, di attivare, per l'anno 2021, bandi, la cui efficacia è condizionata all'approvazione della modifica stessa, per:

a) Misura 10 Sottomisura 10.1 Pagamenti per impegni agro-climatico-ambientali:

- la proroga annuale dell'impegno terminato nel 2020 per i beneficiari delle seguenti operazioni:

Operazione 10.1.1 Produzione integrata;

Operazione 10.1.3 Tecniche di agricoltura conservativa Azione 1;

Operazione 10.1.4 Sistemi colturali ecocompatibili Azione 1;

Operazione 10.1.7 Gestione di elementi naturaliformi dell'agroecosistema Azioni 2 e 3;

- l'attivazione di bandi con impegno di durata di tre anni relativi alle seguenti operazioni:

Operazione 10.1.2 Interventi a favore della biodiversità nelle risaie;

Operazione 10.1.3 Tecniche di agricoltura conservativa Azioni 2 e 3;

Operazione 10.1.4 Sistemi colturali ecocompatibili Azione 3;

Operazione 10.1.5 Tecniche per la riduzione delle emissioni di ammoniaca e gas serra in atmosfera;

Operazione 10.1.6 Difesa del bestiame dalla predazione da canidi sui pascoli collinari e montani;

Operazione 10.1.7 Gestione di elementi naturaliformi dell'agroecosistema Azione 2 e 3;

Operazione 10.1.8 Allevamento di razze autoctone minacciate di abbandono;

Operazione 10.1.9 Gestione eco-sostenibile dei pascoli;

- l'attivazione di bandi relativi alle seguenti operazioni per le quali è necessario avvalersi della deroga, prevista dall'art. 7 comma 2 del Reg. UE 2220/20, che permette di superare il periodo massimo (da 1 a 3 anni) indicato dallo stesso regolamento per i nuovi impegni presi a partire dal 2021, se ne è debitamente giustificata la valenza ed efficacia ambientale:

Operazione 10.1.4 azione 1, aperti a nuovi beneficiari, con impegno di durata 5 anni,

Operazione 10.1.7 Azione 1, aperti a nuovi beneficiari, con impegno di durata 10 anni

- l'attivazione di un bando con impegno di durata di tre anni per l'Operazione 10.1.1 riservato a giovani insediati ai sensi della Misura 6 Operazione 6.1 e che non hanno mai aderito a questa operazione, bando la cui fattibilità è legata ad una specifica modifica del PSR oggetto di valutazione da parte della Commissione Europea;

b) in relazione alla Misura 11 Agricoltura biologica attivazione di nuovi bandi con impegno di durata triennale per le operazioni:

Operazione 11.1.1 Conversione all'agricoltura biologica;

Operazione 11.2.1 Mantenimento dell'agricoltura biologica;

di stabilire che il pagamento delle suddette domande per le operazioni della Misura 10 e per la Misura 11 e presentate a seguito dell'approvazione dei relativi bandi, è subordinato all'assegnazione delle risorse finanziarie del PSR per il periodo di transizione 2021-2022, sulla base del riparto in corso di predisposizione a livello nazionale, nonché all'approvazione delle modifiche

al PSR 2014-2020 da parte della Commissione europea, nel rispetto dei nuovi criteri di selezione, da sottoporre all'esame dal Comitato di Sorveglianza del PSR;

di stabilire che alla presentazione della domanda di sostegno per le Operazioni interessate da nuovi bandi e di pagamento per le Operazioni interessate da proroga dell'impegno i richiedenti dovranno dichiarare in modo esplicito di non avere in alcuna sede nulla da rivendicare nei confronti della Regione Piemonte, dell'Organismo pagatore (ARPEA), dello Stato e della Commissione europea in caso di impossibilità di pagamento degli aiuti per mancata assegnazione delle risorse finanziarie dal riparto nazionale per il Programma di Sviluppo Rurale per il periodo di transizione 2021-2022;

di dare atto che l'importo massimo complessivo delle risorse finanziarie a bando disposto dal presente provvedimento, tenuto conto da un lato della necessità di coprire i fabbisogni complessivi richiesti dai nuovi bandi con impegno pluriennale e dall'altro dei fabbisogni necessari a coprire l'espletamento della proroga annuale, a valere sulle future disponibilità finanziarie assegnate al PSR della Regione Piemonte per gli anni 2021-2022, è pari a 125.000.000,00 euro, a cui corrisponde la quota regionale del 17,064% di cofinanziamento pari a 21.330.000,00 euro;

di dare atto che l'unico onere a carico del bilancio gestionale regionale è pari ad euro 21.330.000,00 quale quota di cofinanziamento regionale che trova copertura finanziaria con l'impegno n. 2021/4739 di euro 26.301.422,05 assunto sul capitolo di spesa 262963/2021 (Missione 16 - Programma 1601) del bilancio gestionale della Regione Piemonte 2021-2023 – annualità 2021 – che presenta una totale disponibilità finanziaria;

di demandare alla Direzione Agricoltura e Cibo, in qualità di Autorità di Gestione del PSR 2014-2020, l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l'attuazione della presente deliberazione.

Avverso alla presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010, nonché ai sensi dell'art. 26, comma 1, del D.lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'Ente, nella sezione "Amministrazione trasparente".

(omissis)